REGOLAMENTO (CEE) N. 1143/74 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1974

che fissa le modalità di applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73, relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3576/73, vengono concessi aiuti per la spedizione verso l'Irlanda o il Regno Unito di prodotti vinicoli comunitari simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » ; che le caratteristiche di tale prodotto sono comparabili a quelle dei vini liquorosi prodotti nella Comunità e diversi dai v.q.p.r.d. ;

considerando che, se si applica il criterio stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3576/73, secondo cui l'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari dev'essere calcolato in base alla differenza esistente fra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari sui mercati britannico e irlandese ed i prezzi dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus Sherry », detto importo dev'essere fissato a 24 u.c./hl ;

considerando che, per riequilibrare l'offerta, l'aiuto dev'essere versato agli speditori del prodotto vinicolo comunitario sul mercato britannico o irlandese ;

considerando che, per poter ottenere l'aiuto, lo speditore deve fornire le prove necessarie ; che a tal fine egli deve presentare una domanda di concessione dell'aiuto, corredata dal documento d'accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/74 (5) ; che tuttavia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri hanno facoltà di disporre che, in certi casi e per determinati prodotti, tale documento possa non venir compilato ; che, per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, occorre escludere dall'applicazione di tale disposizione gli Stati membri da cui la spedizione ha origine ;

considerando che è inoltre opportuno che lo speditore fornisca la prova che i prodotti in questione sono stati introdotti sul mercato britannico o su quello irlandese ; che tale prova può essere rappresentata dall'esemplare di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/73 (7); che in tale documento devono figurare le indicazioni supplementari necessarie per il controllo ;

considerando che, essendo l'aiuto limitato alle spedizioni verso l'Irlanda e il Regno Unito, occorre prevedere il recupero di una somma pari all'importo dell'aiuto, in caso di rispedizione verso altri Stati membri o di esportazione verso paesi terzi di prodotti vinicoli idonei a beneficiare dell'aiuto stesso ; che il FEAOG deve poter recuperare le somme riscosse dall'Irlanda e dal Regno Unito ;

considerando che, per poter seguire la situazione, la Commissione e gli Stati membri interessati devono venir informati delle quantità per le quali è stata presentata domanda di aiuto e di quelle per le quali l'aiuto è stato effettivamente accordato ;

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(2) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 42 del 14. 2. 1974, pag. 5.
(6) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(7) GU n. L 66 del 3. 3. 1973, pag. 23.

considerando che il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti vinicoli ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 sono i vini liquorosi ottenuti nella Comunità nella sua composizione originaria da mosto d'uva o da vino prodotti nella Comunità, salvo i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 è fissato a 24 unità di conto per ettolitro.

Articolo 3

1. L'aiuto viene concesso agli speditori degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria secondo le modalità previste all'articolo 4.

2. L'aiuto è concesso per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1974 incluso.

3. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione è quello in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di spedire verso l'Irlanda o il Regno Unito il prodotto di cui all'articolo 1. Dal momento dell'accettazione i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino all'uscita dal territorio dello Stato membro da cui la spedizione ha origine.

Il giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto spedito.

Articolo 4

1. Per ottenere l'aiuto lo speditore deve, entro sei mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali di spedizione, presentare all'autorità competente dello Stato membro da cui la spedizione ha origine una domanda di concessione dell'aiuto, corredata :

— di una copia del documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1769/72, nonché

— della prova, fornita dall'autorità doganale irlandese o britannica, che i prodotti vinicoli in causa sono stati immessi al consumo nello Stato membro destinatario.

Per l'applicazione di questa disposizione, gli Stati membri da cui la spedizione ha origine non possono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1769/72.

2. La prova di cui al comma precedente viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69. Per quanto riguarda le diciture speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

a) le caselle 101 e 103

b) la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle diciture seguenti :

« Destinato ad essere immesso in consumo »
« Für den freien Verkehr bestimmt »
« Intended for entry for home use »
« Destiné à être mis à la consommation »
« Bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht ».

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione compila la casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione ».

Articolo 5

1. Se un prodotto vinicolo di cui all'articolo 1, per il quale dal 1° gennaio 1974 siano state espletate le formalità doganali d'importazione in Irlanda o nel Regno Unito, è spedito da questi due Stati membri verso un altro Stato membro o esportato verso un paese terzo, viene riscosso un importo uguale all'aiuto applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali per detta spedizione o esportazione.

Questo importo è pagato dallo speditore o dall'esportatore al più tardi all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

Esso tuttavia non viene riscosso se lo speditore o l'esportatore fornisce la prova che il prodotto non ha ottenuto l'aiuto.

2. Se il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73 non viene prorogato oltre il 31 dicembre 1974, il livello dell'aiuto da prendere in considerazione per l'importo di cui al paragrafo 1 è quello valido al 31 dicembre 1974.

3. L'Irlanda e il Regno Unito contabilizzano a carico del FEAOG, sezione garanzia, le somme riscosse a norma del paragrafo 1.

4. Questi due Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo e informano la Commissione delle misure prese e delle quantità per le quali è stato riscosso l'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri da cui la spedizione ha origine comunicano alla Commissione e agli Stati membri di destinazione, entro il 15 di ogni mese per il mese precedente le quantità di prodotti vinicoli che hanno ottenuto l'aiuto e quelle per le quali è stata inoltrata domanda di concessione dello stesso.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1974.

Tuttavia,

— il disposto dell'articolo 4 paragrafo 2, si applica soltanto ai prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione vengono espletate a decorrere dal trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

— il disposto dell'articolo 5 paragrafo 1, si applica soltanto ai prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione o di esportazione vengono espletate a decorrere dal terzo giorno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI